

SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE S.r.l.

*Sede legale: Piazza Libertà n. 1 - VARESE
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese: 00322250127
Iscritta al R.E.A. di Varese al n. 123010
Capitale Sociale sottoscritto: € 13.661.263,00, interamente versato
Società unipersonale
Direzione e coordinamento: PROVINCIA DI VARESE*

Relazione Unitaria del Sindaco Unico all'Assemblea dei Soci

Al Socio Unico della SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE S.r.l.

Premessa

L'Organo amministrativo della società stessa ha approvato e messo a disposizione dello scrivente Organo di controllo il progetto del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e la relazione sulla gestione per le incombenze di sua competenza; il Revisore provvede dunque alla stesura della sua relazione.

Il Revisore, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del Codice civile sia quelle previste dall'art. 2409-bis del Codice stesso.

La presente relazione unitaria contiene pertanto, nella sezione A), la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice civile".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Lo scrivente Sindaco unico ha svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE S.r.l. (di seguito, per brevità, anche "la Società"), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A giudizio dello stesso, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Il Sindaco Unico ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Tali principi richiedono il rispetto di norme etiche nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. La responsabilità del Sindaco unico ai sensi di tali principi è ulteriormente descritta nella sezione "Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio" della presente relazione. Si

attesta altresì la totale indipendenza dello scrivente Organo rispetto alla Società in conformità alle norme ed ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Si ritiene infine di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il presente giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del Sindaco unico per il bilancio d'esercizio

L'Organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Organo amministrativo stesso, nella fattispecie l'Amministratore unico, è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'Amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio salvo che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

L'Organo di controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Obiettivo del Revisore è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza in ordine al fatto che il bilancio d'esercizio, nel suo complesso, non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il proprio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, è stato esercitato il giudizio professionale ed è stato mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre, nonostante l'emergenza sanitaria in atto che ha di fatto, in qualche misura, rallentato le operazioni di verifica demandate al Revisore:

- stati identificati e valutati i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; sono state definite e svolte procedure di revisione in riferimento e risposta a tali rischi e sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il presente giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- è stata acquisita una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile, allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;

